



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 25 aprile 2022
(OR. en)**

**8379/22
ADD 1**

**EF 119
ECOFIN 363
DELECT 65**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 1892 final - ANNEXES 1 to 2 |
| Oggetto: | ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1892 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: C(2022) 1892 final - ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 31.3.2022
C(2022) 1892 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono così modificati:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a) nella tabella "Informazioni generali", le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS4 e STSS17 sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | |
|--------|--------------------------|---|---|-----|
| "STSS4 | N/A | Identificativo unico | L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione*. Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni. | N/A |
| STSS17 | Articolo 27, paragrafo 3 | Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio | «Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un'impresa di investimento stabiliti nell'Unione. | N/A |

* Regolamento delegato (UE) 2020/1224, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).";

(b) nella tabella "Informazioni specifiche", le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS21 e STSS22 sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|---|---|--|---|
| "STSS21 | Articolo 20, paragrafo 2 | Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria | | √ | Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSS22 | Articolo 20, paragrafo 3 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali | √ | | Una conferma dell'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980" |

(2) l'allegato II è così modificato:

- (a) nella tabella "Informazioni generali", le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT4 e STSAT17 sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | |
|---------|--------------------------|---|--|------|
| "STSAT4 | N/A | Identificativo unico | L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni. | N/A |
| STSAT17 | Articolo 27, paragrafo 3 | Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio | «Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un'impresa di investimento stabiliti nell'Unione. | N/A" |

- (b) nella tabella "Informazioni specifiche", le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT21 e STSAT22 sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|--|---|--|--|
| STSAT21 | Articolo 24, paragrafo 2 | Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria | | √ | Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSAT22 | Articolo 24, paragrafo 3 | Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali | | √ | Una conferma dell'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

- (3) nell'allegato III, nella tabella "Informazioni generali", la riga corrispondente al codice del campo STSAP4 è sostituita dalla seguente:

| | | | | |
|---------|-----|----------------------|--|------|
| "STSAP4 | N/A | Identificativo unico | L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni. | N/A" |
|---------|-----|----------------------|--|------|

ALLEGATO II**"ALLEGATO IV**

Informazioni da trasmettere all'ESMA a norma degli articoli 26 ter e 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni nel bilancio

Informazioni generali

| Codice del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | Nome del campo | Contenuto da segnalare | Informazioni supplementari |
|-------------------------|--|--|---|--|
| STSSY1 | Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma | Primo referente | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier - LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell'autorità competente pertinente. | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY2 | N/A | Data di notifica | La data della notifica all'ESMA. | N/A |
| STSSY3 | N/A | Codice di identificazione dello strumento | Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l'ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli (comprese le "credit linked note"), se disponibile. | Se disponibile in base all'allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980. |
| STSSY4 | N/A | Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier - LEI) | Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE. | Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY5 | Articolo 31, paragrafo 3 | Venditore di protezione | Il LEI, il nome, il paese di stabilimento del venditore o dei venditori di protezione iniziale e il nome dell'autorità competente. | N/A |

| | | | | |
|---------|--|--|--|-----|
| STSSY6 | N/A | Identificativo della notifica | Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall'ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa. | N/A |
| STSSY7 | N/A | Identificativo unico | L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 | N/A |
| STSSY8 | N/A | Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni | Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato. | N/A |
| STSSY9 | Articolo 18, secondo comma, e articolo 27, paragrafo 3 | Paese di stabilimento | Il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE. | N/A |
| STSSY10 | N/A | Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche | La tipologia di cartolarizzazione sintetica: - cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo reale; - cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale. | N/A |
| STSSY11 | N/A | Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale | Nome del venditore di protezione (amministrazione pubblica o ente sovranazionale con un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %) | N/A |

| | | | | |
|---------|---|--|---|-----|
| STSSY12 | N/A | Accordo sulla protezione del credito utilizzato | Il tipo di accordo sulla protezione del credito utilizzato: - Derivati su crediti; - Garanzie finanziarie | N/A |
| STSSY13 | N/A | Classificazione delle esposizioni sottostanti | Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui: 1) Esposizioni per i finanziamenti al commercio 2) Prestiti a piccole e medie imprese (PMI) 3) Prestiti al consumo 4) Prestiti alle grandi imprese 5) Combinazione di prestiti alle PMI e alle grandi imprese 6) Esposizioni relative a immobili non residenziali 7) Altri. | N/A |
| STSSY14 | N/A | Data di emissione | La data di conclusione dell'operazione e, se diversa, la data di entrata in vigore dell'accordo di protezione. | N/A |
| STSSY15 | Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma | Verificatore terzo autorizzato - dichiarazione | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato. | N/A |
| STSSY16 | Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma | Verificatore terzo autorizzato - paese di stabilimento | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato. | N/A |

| | | | | |
|---------|---|--|---|-----|
| STSSY17 | Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma | Verificatore terzo autorizzato - autorità competente | Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell'autorità competente che lo ha autorizzato. | N/A |
| STSSY18 | Articolo 27, paragrafo 5 | Status STS | Se possibile, una notifica motivata da parte del cedente che la cartolarizzazione sintetica ha cessato di essere considerata STS. | N/A |

Informazioni specifiche

| Codice del campo | Articolo del regolamento (UE) 2017/2402 | Nome del campo | Conferma | Spiegazione concisa | Spiegazione dettagliata | Contenuto da segnalare | Informazioni supplementari |
|------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| STSSY19 | Articolo 26 ter, paragrafo 1, primo comma | Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell'Unione | √ | | | Una conferma del fatto che il cedente è un'entità autorizzata o titolare di licenza nell'Unione. | N/A |
| STSSY20 | Articolo 26 ter, paragrafo 1, secondo comma | Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate | | √ | | Una spiegazione concisa indicante che le politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione applicate dal cedente alle esposizioni di un terzo che il cedente ha acquistato per proprio conto e successivamente cartolarizzato non devono essere meno rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni comparabili che non sono state acquistate. | N/A |
| STSSY21 | Articolo 26 ter, paragrafo 2 | Creazione delle esposizioni sottostanti | | √ | | Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell'attività principale del cedente. | N/A |
| STSSY22 | Articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma | Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell'operazione | √ | | | Una conferma del fatto che, alla data di conclusione di un'operazione, le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un'entità appartenente allo stesso gruppo del cedente. | N/A |
| STSSY23 | Articolo 26 ter, paragrafo 3, secondo comma | Gruppo/categoria | √ | | | Ai fini di cui al campo STSSY22, una conferma che indichi quale dei due gruppi seguenti è pertinente: a) un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) un gruppo quale definito all'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE ¹ | N/A |
| STSSY24 | Articolo 26 ter, paragrafo 4 | Nessuna ulteriore copertura dell'esposizione del cedente | √ | | | Una conferma del fatto che il cedente non copre la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY25 | Articolo 26 ter, paragrafo 5 | Accordo sulla protezione del credito conforme all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 | √ | | | Una conferma del fatto che l'accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |
| STSSY26 | Articolo 26 ter, paragrafo 5 | Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito | | √ | | Una spiegazione concisa indicante che, se l'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 non è applicabile, viene assicurata conformità a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo. | N/A |
| STSSY27 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera a) | Dichiarazioni e garanzie - Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti | | √ | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che il cedente o un'entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori. | N/A |

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1*).

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--|---|--|---|--|
| STSSY28 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera b) | Dichiarazioni e garanzie - Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti | | √ | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, quando il cedente è un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l'entità che rientra nell'ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti. | N/A |
| STSSY29 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera c) | Dichiarazioni e garanzie - Conformità dell'esposizione ai criteri di ammissibilità | | √ | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell'accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY30 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera d) | Dichiarazioni e garanzie - Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore | | √ | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l'obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY31 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera e) | Dichiarazioni e garanzie - Criteri di sottoscrizione | | V | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY32 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera f) | Dichiarazioni e garanzie - Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default | | V | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un'esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY33 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera g) | Dichiarazioni e garanzie - Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l'operazione | | V | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l'operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY34 | Articolo 26 ter, paragrafo 6, lettera h) | Dichiarazioni e garanzie - Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti | | V | | Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, alla conclusione dell'operazione o quando un'esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all'esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l'esecutività o la recuperabilità dell'esposizione stessa. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|--|--|
| STSSY35 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, primo comma | Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale | | V | | Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY36 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, secondo comma | Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio | | V | | Ai fini di cui al campo STSSY35, una spiegazione concisa indicante che la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l'aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite non sono considerate gestione attiva del portafoglio. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY37 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, terzo comma | Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell'operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità | | V | | Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell'operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 38 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera a) | Esposizione pienamente rimborsata | | V | | Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 39 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera b) | Esposizioni sottostanti cedute | | V | | Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 40 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera c) | Modifica non determinata dal credito | | V | | Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell'esposizione sottostante stessa. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 41 | Articolo 26 ter, paragrafo 7, quarto comma, lettera d) | Criteri di ammissibilità non soddisfatti | | V | | Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell'operazione. | Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 42 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma | Omogeneità delle attività | | | V | Una spiegazione dettagliata del modo in cui la cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività. A tal fine, si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione ² . | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 43 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, primo comma | Una sola tipologia di attività | | | V | Una spiegazione dettagliata del modo in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

2

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|--|
| STSSY 44 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, secondo comma | Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili | | V | | Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 45 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma | Pagamento periodico prestabilito | | | V | Una spiegazione dettagliata di come le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 46 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, terzo comma | Proventi dalla vendita di attività | | | V | Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 47 | Articolo 26 ter, paragrafo 8, quarto comma | Nessun valore mobiliare | | | V | Una spiegazione dettagliata che illustri come le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ³ , fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 48 | Articolo 26 ter, paragrafo 9 | Nessuna ricartolarizzazione | V | | | Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione. | Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 49 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma | Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori | V | | | Una conferma del fatto che i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono divulgati ai potenziali investitori integralmente e senza indebito ritardo. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 50 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma | Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori | V | | | Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 51 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, primo comma | Parametri di sottoscrizione - Nessun terzo | V | | | Una conferma del fatto che nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 52 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, secondo comma | Parametri di sottoscrizione - Prestiti su immobili residenziali | V | | | Una conferma del fatto che, nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|--|
| STSSY 53 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, terzo comma | Parametri di sottoscrizione - Valutazione del mutuatario | V | | | Una conferma del fatto che la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴ o all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵ , ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 54 | Articolo 26 ter, paragrafo 10, quarto comma | Esperienza del cedente o del prestatore originario | V | | | Una conferma del fatto che il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. | Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 55 | Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera a) | Nessuna esposizione in stato di default | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che i) l'esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; o ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402, si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa. | Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 56 | Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera b) | Assenza di referenze creditizie negative | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, al momento della creazione dell'esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di | N/A |

⁴ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁵ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; | |
| STSSY 57 | Articolo 26 ter, paragrafo 11, lettera c) | Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate | | V | | Una spiegazione concisa indicante che al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. | N/A |
| STSSY 58 | Articolo 26 ter, paragrafo 12 | Almeno un pagamento effettuato al momento dell'inclusione delle attività sottostanti | V | | | Una conferma del fatto che, al momento dell'inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui: a) la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un'unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o b) l'esposizione rappresenta il rifinanziamento di un'esposizione già inclusa nell'operazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa. | Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 59 | Articolo 26 quater, paragrafo 1 | Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio | | | V | Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402. | Allegato 9, punto 3.1, e allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 60 | Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma | Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio | V | | | Una conferma del fatto che: a) la documentazione riguardante l'operazione descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori; b) tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche agli investitori tutte le misure adottate a tal fine. | Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY61 | Articolo 26 quater, paragrafo 2, primo comma | Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito | V | | | Una conferma del fatto che le garanzie a copertura delle obbligazioni dell'investitore nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito. | Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 62 | Articolo 26 quater, paragrafo 2, secondo comma | Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l'importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all'importo che la SSPE ricava dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale. | Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|--|---|---|
| STSSY 63 | Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma | Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio | V | | | Una conferma del fatto che il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti. | Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 64 | Articolo 26 quater, paragrafo 2, terzo comma | Utilizzo di derivati in base a regole comuni | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, nel caso dell'eccezione di cui al campo STSSY63, tutti i derivati utilizzati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale. | Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 65 | Articolo 26 quater, paragrafo 3, primo e secondo comma | Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi | | V | | Una spiegazione concisa che illustri su quale dei seguenti elementi si basa il pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento, in caso di qualsiasi pagamento di tasso di interesse in relazione all'operazione: a) tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi; o b) il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell'investitore a norma dell'accordo sulla protezione. Una spiegazione concisa indicante che il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fanno riferimento a formule o derivati complessi. | Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 66 | Articolo 26 quater, paragrafo 4, primo comma | Evento determinante l'esecuzione fatta salva l'azione esecutiva degli investitori | | V | | Una spiegazione concisa indicante che l'investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive a seguito del verificarsi di un evento di esecuzione nei confronti del cedente. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 67 | Articolo 26 quater, paragrafo 4, secondo comma | Esecuzione dell'accordo sulla protezione del credito - Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell'accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l'importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 68 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, primo comma | Perdite ripartite secondo il rango | | V | | Una spiegazione concisa indicante che le perdite sono ripartite tra i detentori di una posizione verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 69 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, secondo comma | Ammortamento sequenziale | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, per determinare l'importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l'ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---|---|---|--|
| STSSY 70 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma | Priorità di pagamento non sequenziale | | V | | In deroga al campo STSSY 69, una spiegazione concisa indicante che, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale, sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 71 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a) | Fattori di attivazione basati sulla performance | | | V | Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione obbligatorio basato sulla performance di cui al campo STSSY70, che è l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l'aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell'importo in essere del portafoglio sottostante. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 72 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b) | Fattori di attivazione basati sulla performance | | | V | Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione retrospettivo aggiuntivo basato sulla performance di cui al campo STSSY70. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 73 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) | Fattori di attivazione basati sulla performance | | | V | Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione prospettico basato sulla performance di cui al campo STSSY70. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 74 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, settimo comma | Importo della garanzia reale pari all'importo dell'ammortamento dei segmenti | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, man mano che procede l'ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l'importo della garanzia reale pari all'importo dell'ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 75 | Articolo 26 quater, paragrafo 5, ottavo comma | Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 o STSSY101 in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l'importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all'importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l'importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti. | Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 76 | Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera a) | Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione - Qualità creditizia | | V | | In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa. | Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 77 | Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera b) | Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione - Perdite | | V | | In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell'aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita; | Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|--|--|--|
| STSSY 78 | Articolo 26 quater, paragrafo 6, lettera c) | Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione - Nuove esposizioni | | V | | In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo. | Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 79 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a) | Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali - Gestore (servicer) | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore. | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 80 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a) | Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali - Fiduciario | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile. | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 81 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera a) | Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali - Agente terzo verificatore | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali dell'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126. | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 82 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera b) | Sostituzione dei prestatori di servizi in caso di loro default o insolvenza | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi. | Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 83 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera c) | Procedure di gestione (servicing) | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell'operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate. | Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 84 | Articolo 26 quater, paragrafo 7, lettera d) | Standard di gestione (servicing) | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l'intera durata della cartolarizzazione. | Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 85 | Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma | Esperienza richiesta al gestore (servicer) | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. | Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 86 | Articolo 26 quater, paragrafo 8, primo comma | Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati | V | | | Una conferma del fatto che il gestore dispone di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni. | Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 87 | Articolo 26 quater, paragrafo 8, secondo comma | Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate | V | | | Una spiegazione concisa indicante che il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate. | Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| STSSY 88 | Articolo 26 quater, paragrafo 9 | Registro di riferimento esistente | | | V | Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento. | N/A |
| STSSY 89 | Articolo 26 quater, paragrafo 9 | Registro di riferimento - Contenuto | | | V | Una spiegazione concisa indicante che il registro di cui al campo STSSY 88 identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l'importo nominale che è protetto e che è in essere. | N/A |
| STSSY 90 | Articolo 26 quater, paragrafo 10 | Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori | V | | | Una conferma del fatto che la documentazione riguardante l'operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori. | Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 91 | Articolo 26 quater, paragrafo 10 | SSPE - Diritti di voto chiaramente definiti | V | | | Una conferma del fatto che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori. | N/A |
| STSSY 92 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 1 | Dati storici in termini di inadempienza e di perdite | V | | | Una conferma del fatto che i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza (che coprono un periodo di almeno cinque anni) relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe, sono messi a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo. | Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 |
| STSSY 93 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 2 | Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna | V | | | Una conferma del fatto che, prima della conclusione dell'operazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 94 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 3 | Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività | V | | | Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|--|--|-----|
| STSSY 95 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, primo comma | Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto | | V | | Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, e a meno che non si applichi l'eccezione di cui al campo STSSY 96, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti nell'ambito delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSSY 96 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 4, secondo comma | Deroga all'obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto | | V | | Qualora il cedente decida di derogare all'obbligo di cui al campo STSSY 95, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. | N/A |
| STSSY97 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 5 | Cedente responsabile dell'osservanza dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 | V | | | Una conferma del fatto che il cedente è responsabile dell'osservanza dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSSY 98 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 5 | Informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori | V | | | Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. | N/A |
| STSSY 99 | Articolo 26 quinquies, paragrafo 5 | Informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura | V | | | Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura e la documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione. | N/A |
| STSSY 100 | Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | Eventi creditizi e utilizzo di garanzie | | V | | Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di garanzie, una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |
| STSSY 101 | Articolo 26 sexies, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti | | V | | Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati sui crediti, una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all'articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |
| STSSY 102 | Articolo 26 sexies, paragrafo 1, secondo comma | Accordo sulla protezione del credito documentato | | V | | Una spiegazione concisa indicante che tutti gli eventi creditizi sono documentati. | N/A |
| STSSY 103 | Articolo 26 sexies, paragrafo 1, terzo comma | Le misure di tolleranza non precludono l'attivazione di eventi creditizi ammissibili | | V | | Una spiegazione concisa indicante che le misure di tolleranza (misure di concessione) ai sensi dell'articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l'attivazione di eventi creditizi ammissibili. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|--|---|-----|
| STSSY 104 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma | Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell'effettuazione del pagamento. | N/A |
| STSSY 105 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma | Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l'esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 106 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, primo comma | Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio | | V | | Nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 e STSSY101. | N/A |
| STSSY 107 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) | Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all'importo della perdita attesa applicabile | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all'importo più elevato tra i seguenti: a) l'importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite; o b) ove applicabile, l'importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |
| STSSY 108 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, terzo comma | Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito | | V | | Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al campo STSSY106 al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita. | N/A |
| STSSY 109 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quarto comma | Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 110 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, quinto comma | Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell'importo nominale in essere | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell'importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 111 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma | Esecutività del pagamento per la protezione del credito | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|--|--|-----|
| STSSY 112 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma | L'importo a carico degli investitori nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito è definito nell'accordo sulla protezione del credito. | | V | | Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell'accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell'accordo sulla protezione del credito e limitati. | N/A |
| STSSY 113 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma | Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza | | V | | Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza. | N/A |
| STSSY 114 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma | Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell'accordo sulla protezione del credito | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che l'accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti. | N/A |
| STSSY 115 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, sesto comma | Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 valuta se le circostanze previste nell'accordo sulla protezione del credito in base alle quali gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti si sono verificate. | N/A |
| STSSY 116 | Articolo 26 sexies, paragrafo 2, settimo comma | Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante | | V | | Una spiegazione concisa indicante che l'importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato a livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio. | N/A |
| STSSY 117 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma | Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito | | V | | Una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 118 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma | Periodo di proroga inferiore a due anni | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il periodo di proroga di cui al campo STSSY 117 non supera i due anni. | N/A |
| STSSY 119 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma | Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente | | V | | Una spiegazione concisa che illustri come l'accordo sulla protezione del credito prevede che, entro la fine del periodo di proroga di cui al campo STSSY 117, sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all'epoca, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite. | N/A |
| STSSY 120 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, secondo comma | Cessazione dell'accordo sulla protezione del credito | | V | | In caso di cessazione dell'accordo sulla protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|--|---|-----|
| STSSY 121 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma | Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell'importo nominale in essere | | V | | Una spiegazione concisa indicante che i premi per la protezione del credito da pagare nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. | N/A |
| STSSY 122 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, terzo comma | Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori | | V | | Una spiegazione concisa indicante che, ai fini di cui al campo STSSY117, l'accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell'operazione. | N/A |
| STSSY 123 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quarto comma | Deroga per i pagamenti anticipati dei premi | | V | | In deroga ai campi STSSY121 e STSSY122, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato. | N/A |
| STSSY 124 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, quinto comma | Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l'operazione | | V | | Una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione. | N/A |
| STSSY 125 | Articolo 26 sexies, paragrafo 3, sesto comma | Esecutività dei diritti dell'investitore | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. | N/A |
| STSSY 126 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma | Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell'operazione | V | | | Una conferma del fatto che, prima della data di conclusione dell'operazione, il cedente nomina un agente terzo verificatore. | N/A |
| STSSY 127 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera a) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell'accordo sulla protezione del credito | V | | | Una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio che l'evento creditizio indicato nell'avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell'accordo sulla protezione del credito. | N/A |
| STSSY 128 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera b) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento | V | | | Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l'evento creditizio in questione. | N/A |
| STSSY 129 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera c) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell'inclusione nel portafoglio di riferimento | V | | | Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|--|--|-----|
| STSSY 130 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera d) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Conformità con le condizioni di ricostituzione | V | | | Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che, nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un'esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione. | N/A |
| STSSY 131 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera e) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente | V | | | Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite. | N/A |
| STSSY 132 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettera f) | Verifica da parte di un agente terzo verificatore - Perdite correttamente attribuite agli investitori | V | | | Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori. | N/A |
| STSSY 133 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma | Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE. | N/A |
| STSSY 134 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, secondo comma | Nomina dell'agente terzo verificatore entro la data di conclusione | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell'operazione. | N/A |
| STSSY 135 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma | Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 effettua la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito. | N/A |
| STSSY 136 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, terzo comma | Possibilità per gli investitori di richiedere all'agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante | | V | | Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo gli investitori possono chiedere la verifica dell'ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione. | N/A |
| STSSY 137 | Articolo 26 sexies, paragrafo 4, quarto comma | Possibilità per l'agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie | | V | | Una spiegazione concisa indicante che il cedente include nella documentazione riguardante l'operazione l'impegno a fornire all'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSS 138 | Articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a f) | Eventi risolutivi | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che il cedente non può porre fine all'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi elencati all'articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|--|---|-----|
| STSS 139 | Articolo 26 sexies, paragrafo 5, secondo comma | Documentazione riguardante l'operazione - Diritti di call | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione specifica se nell'operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/2402, e come detti diritti di call sono strutturati. | N/A |
| STSS 140 | Articolo 26 sexies, paragrafo 5, terzo comma | Documentazione riguardante l'operazione - Time call non strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito | | V | | Ai fini dell'articolo 26 sexies, paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa del fatto che la time call non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito. | N/A |
| STSS 141 | Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quarto comma | Time call | | V | | Quando la time call è inclusa nell'operazione, una spiegazione concisa indicante che i requisiti di cui ai campi STSS139 e STSS140 sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell'uso della «time call» e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti. | N/A |
| STSS 142 | Articolo 26 sexies, paragrafo 5, quinto comma | Protezione del credito di tipo reale - Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento | | V | | Nel caso della protezione del credito di tipo reale, una spiegazione concisa del fatto che, al termine dell'accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente. | N/A |
| STSS 143 | Articolo 26 sexies, paragrafo 6 | Risoluzione dell'operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito | | V | | Una spiegazione concisa indicante che gli investitori non possono porre fine a un'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente. | N/A |
| STSSY 144 | Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera a) | Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l'operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio | | V | | Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che l'importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l'operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all'inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso). | N/A |
| STSSY 145 | Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera b) | Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente | | V | | Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente. | N/A |
| STSSY 146 | Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera c) | Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni - Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno | | V | | Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|---|---|-----|
| | | | | | | esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell'articolo 158 di tale regolamento. | |
| STSSY 147 | Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera d) | Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni - il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione | | V | | Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione. | N/A |
| STSSY 148 | Articolo 26 sexies, paragrafo 7, lettera e) | Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l'operazione | | V | | Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione specifica le condizioni di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSS 149 | Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettere a), b) e c) | Protezione del credito utilizzata | | V | | Una spiegazione concisa di quale forma assumono gli accordi sulla protezione del credito: a) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l'investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento; b) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; c) un'altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) di cui sopra sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o «credit linked note» che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell'investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui all'articolo 26 sexies, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSSY 150 | Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera a) | Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia | | | V | Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo e l'esecutività di tale diritto è garantita da opportuni contratti di garanzia. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|-----|
| STSSY 151 | Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera b) | Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati | | V | | Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo. | N/A |
| STSSY 152 | Articolo 26 sexies, paragrafo 9, primo comma, lettera c) | Garanzie investite in titoli - Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l'operazione | | | V | Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che, se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l'operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli. | N/A |
| STSSY 153 | Articolo 26 sexies, paragrafo 9, secondo comma | Investitori esposti al rischio di credito del cedente | | V | | Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente. | N/A |
| STSSY 154 | Articolo 26 sexies, paragrafo 9, terzo comma | Parere giuridico che conferma l'esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni | V | | | Una conferma del fatto che il cedente ha ottenuto un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l'esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti. | N/A |
| STSSY155 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a) | Garanzie reali di elevata qualità - titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % | | V | | Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell'articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: i) tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva ii) tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto; iii) tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori; | N/A |
| STSSY 156 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b) | Garanzie reali di elevata qualità - contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore | | V | | Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell'articolo 26 sexies, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa dei contratti di garanzia secondo cui il cedente e l'investitore possono ricorrere a garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |
| STSSY 157 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma | Deroga - garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente | | | V | In deroga all'articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata del contratto di garanzia e del relativo consenso dell'investitore, secondo cui solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati. | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|---|--|-----|
| STSSY 158 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma | Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente - autorizzazione da parte dell'autorità competente | | | V | Una spiegazione dettagliata del consenso dato dalle autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 a che le garanzie reali siano in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell'ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all'applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. | N/A |
| STSSY 159 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma | Trasferimento di garanzie reali quando l'ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito | | | V | Una spiegazione dettagliata indicante che la garanzia è trasferita ai sensi dell'articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se la garanzia era detenuta in forma di deposito in contanti presso un ente creditizio che non soddisfa più il requisito minimo della classe di merito di credito. | N/A |
| STSSY 160 | Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma | Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in "credit linked note" emesse dal cedente | V | | | Una conferma del fatto che vi sono investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente, a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013. | N/A |

"